



TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE PENALE

Il Tribunale,

sulla richiesta di esame *ex art. 507 c.p.p.* dell'Isp. Marco Fullin formulata dal P.M., cui si è associato il patrono delle parti civili;

sentite le difese, che si sono opposte;

rilevato che la richiesta del P.M., peraltro formulata dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, riguarda esclusivamente una singola e circoscritta allegazione riferita dall'imputato [redacted] durante il suo esame;

che, nei termini in cui è stata prospettata, l'integrazione istruttoria richiesta non è assolutamente decisiva ai fini della deliberazione, atteso che riguarda una isolata circostanza di natura esclusivamente difensiva, che non impinge il nucleo essenziale dell'imputazione;

considerato, alla luce delle prove già assunte, che il supplemento istruttorio richiesto non riveste carattere di decisività, da un lato perché esso è teso unicamente a dimostrare la falsità di una limitata propalazione dell'imputato, sulle cui dichiarazioni non si fonda il costruito accusatorio, dall'altro perché l'impianto di accusa fa perno su elementi probatori autonomi e distinti, e non anche sulla falsità o meno delle giustificazioni dell'imputato;

ritenuto, peraltro, che la circostanza relativa a un secondo controllo da parte dell'imputato [redacted] non riveste il carattere della novità, essendo stata già riferita da [redacted] [redacted] [redacted] durante l'esame dibattimentale reso all'udienza del 13.10.2016;

P.Q.M.

Respinge la richiesta *ex art. 507 c.p.p.* formulata dal P.M. e invita la parti a discutere.

Novara, 29.3.2017

TRIBUNALE DI NOVARA

Depositato in udienza  
oggi 29/03/2017

IL CANCELLIERE  
Oronzo CALABRESE

Il Presidente

Luca Fidelio